



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI AREA B – LIVELLO ECONOMICO B1 – CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (EPNE), RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “*Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120 “*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 “*Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 11 luglio 2002, n. 148 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 28 novembre 2005 n. 246 “*Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005*”, e in particolare l’articolo 6, concernente “*Riassetto normativo in materia di pari opportunità*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*”;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 2 settembre 2010, n. 12 relativa alle procedure concorsuali e all’informatizzazione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 21 novembre 2013, n. 5 in ordine alle procedure di reclutamento delle categorie protette;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea- Legge europea 2013”* ed, in particolare, l’art. 7 che ha modificato la disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare l’art. 7, comma 6;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati);

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 24 giugno 2018, n. 3, in materia di linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”*;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 24 giugno 2019, n. 1, contenente *“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l'art. 249 concernente i principi e i criteri direttivi che possono essere applicati dalle singole amministrazioni, nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'art. 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 247;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, in base al quale, al fine di ridurre i tempi di reclutamento, le amministrazioni prevedono, anche in deroga, tra l'altro, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e alla legge 19 giugno 2019, n. 56, alcune modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra le quali, nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

VISTO il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali – Enti pubblici non economici – sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

TENUTO CONTO degli obblighi assunzionali in favore dei disabili, a copertura delle quote di riserva, previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

VISTO il Regolamento Interno e di Organizzazione della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 24 giugno 2004;



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

VISTA la deliberazione del Comitato Centrale n. 196 del 24 ottobre 2019, con la quale è stata determinata la dotazione organica dei ruoli non dirigenziali del personale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani;

VISTA la deliberazione del Comitato Centrale n.134 del 26 novembre 2020 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore generale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani al Dr. Guido Carpani;

VISTA la deliberazione del Comitato Centrale n. 85 del 26 maggio 2021, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dei ruoli non dirigenziali del personale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani;

CONSIDERATO che, dalla ricognizione effettuata, come risultante dalla dotazione organica di cui alla citata deliberazione n. 85/2021, è emersa l'esigenza, tra gli altri, di profili le cui attività sono riconducibili alla categoria B in numero pari a uno;

RAVVISATA conseguentemente la necessità di procedere all'indizione di un concorso pubblico per n. 1 posto di Area B, posizione economica B1, riservato ai soggetti sopra indicati;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DETERMINA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area B, livello economico B1, del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali - Enti pubblici non economici del 12 febbraio 2018, nei ruoli della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con sede in Roma, Via Palestro n. 75 (di seguito anche solo "Federazione").
2. Il concorso è riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccupazione.
3. La Federazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 27 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246*";



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Stati Terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
 - 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza;
 - 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 - 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica che possono accedere all'impiego a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale. I titoli eventualmente conseguiti all'estero, redatti in lingua straniera, devono essere completati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, e devono essere riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148 e alla relativa Convenzione internazionale; resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del presente bando.
- c) appartenenza alle categorie di soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999;
- d) iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999, presso qualsiasi Centro per l'impiego;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a riposo;
- g) idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce, fatta salva la facoltà della Federazione di procedere a visita di controllo prima dell'accesso all'impiego, in base alla normativa vigente;
- h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

- i) non essere stati destituiti, dispensati e licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
 - j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - k) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, se previsto.
2. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.
3. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva, da parte della Federazione, di disporre il successivo accertamento dei requisiti prescritti e di disporre altresì, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, anche dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati utilmente classificati in graduatoria.

Art. 3

Presentazione delle domande: termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in lingua italiana e completa di tutti i dati e documenti indicati all'art. 4, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal D.P.R. n. 445 del 2000, deve essere presentata entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami", esclusivamente utilizzando la piattaforma digitale resa disponibile, mediante riuso ai sensi di legge, nel sito www.fofi.it, al seguente indirizzo: "*Partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di Area B, livello economico B1, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68*".
2. Il termine e le modalità di cui al comma precedente sono stabiliti in conformità agli articoli 247, comma 4, e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
3. La data e l'ora di presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla ricevuta di consegna emessa dalla piattaforma digitale predetta. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda trasmessa cronologicamente per ultima.
4. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, s'intende automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
5. La presentazione della domanda determina l'accettazione da parte del candidato delle disposizioni del presente bando di concorso.
6. La mancata sottoscrizione della domanda o la mancanza degli elementi essenziali della stessa comportano l'esclusione del candidato dal concorso.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

7. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati e alle informazioni indicate nella domanda di partecipazione.

8. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

8. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o informatici, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e sotto la propria responsabilità anche penale, quanto appresso specificato, pena l'esclusione dal concorso:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita e indirizzo di residenza;
- c) codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo PEC;
- d) cittadinanza (*se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto*) e godimento dei diritti civili e politici (*i cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza o i motivi del mancato godimento*);
- e) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- f) Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto ovvero Stato di appartenenza o provenienza (in caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione);
- g) adeguata conoscenza della lingua italiana (*da indicare solo per i cittadini stranieri*);
- h) residenza o eventualmente, se diverso da quello di residenza, indirizzo di domicilio;
- i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- j) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, se previsti;
- k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito di procedimento disciplinare; di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- l) di appartenere alle categorie dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999, con indicazione della percentuale di invalidità;



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

- m) di essere iscritto, o in ogni caso di impegnarsi ad iscriversi prima della data di assunzione in servizio nel caso di superamento delle prove di concorso in posizione utile nella graduatoria finale di merito, negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999 presso qualsiasi Centro per l'impiego;
- n) di essere idoneo al servizio continuato ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
- o) il titolo di studio indicato all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando, il voto riportato, la data del conseguimento e l'Istituto che lo ha rilasciato, fermo restando quanto ivi altresì previsto per i titoli eventualmente conseguiti all'estero;
- p) eventuali titoli valutabili di cui all'art. 6 del presente bando, ritenuti utili ai fini della presente procedura concorsuale;
- q) eventuali titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994;
- r) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando.

2. I candidati disabili, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero aventi disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, devono indicare gli ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali. Tali necessità devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica da inviare entro e non oltre dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati relativi allo stato di salute. Tale certificazione deve esplicitare le limitazioni che la disabilità o il disturbo determinano in funzione delle prove di concorso. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104 del 1992, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva e sono ammessi alle prove scritte, sempre previa presentazione, nei suddetti termini, della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti e il grado di invalidità.

3. I candidati che sono cittadini di Stati Terzi rispetto all'Unione europea devono allegare alla domanda di partecipazione la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

4. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda di partecipazione il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza o la ricevuta di avvenuta consegna delle relative istanze di richiesta.

5. I candidati devono, infine, autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al fine della partecipazione al concorso, dell'espletamento della relativa procedura, nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso. Resta fermo quanto previsto nell'articolo 14 del presente bando.

6. La Federazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal concorso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

7. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

8. I candidati che, proposta domanda di ammissione alla procedura, intendano rinunciare, sono tenuti a trasmettere la dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento valido ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.fofi.it. Tale rinuncia è irrevocabile.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale, è costituita ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 e resa pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito della Federazione all'indirizzo www.fofi.it.

2. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.

3. Nella prima riunione la commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi alle prove.

4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle competenze attitudinali.

Art. 6

Titoli

1. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione, previa individuazione dei criteri, dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione della stessa.

2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 15 punti così divisi:

a) esperienza professionale maturata nel settore pubblico o privato nella gestione di attività amministrative e contabili, con particolare riferimento alla procedura di contabilizzazione e di pagamento delle fatture e ai rapporti con i fornitori di servizi, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o di lavoro autonomo, secondo i rispettivi ordinamenti, con l'indicazione del tipo di rapporto e della durata del medesimo, fino ad un massimo di 10 punti;

b) altri titoli attribuibili per il possesso di titoli di studio ulteriori a quello richiesto dall'art. 2, co. 1, lett. b) del presente bando ovvero per la conoscenza certificata di lingue straniere ulteriori rispetto alla lingua inglese, fino ad un massimo di 5 punti.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

3. I titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
4. I titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura possono essere presentati in originale o copia autenticata oppure in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Ai cittadini non appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.
6. La Federazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Art. 7

Prova preselettiva

1. In relazione al numero di domande pervenute, la Federazione si riserva la facoltà di procedere all'espletamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste in 45 domande su argomenti di cultura generale e civica, con 4 risposte multiple predeterminate, di cui una sola esatta, da restituire nel termine di trenta minuti dall'inizio della prova, e valutate secondo i seguenti criteri:
 - a) risposta esatta 1;
 - b) risposta non data o errata 0.
3. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992.
4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva, unitamente al diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della stessa, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Federazione al seguente indirizzo: www.fofi.it, almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La mancata presentazione alla stessa equivale a rinuncia al concorso, anche se dipendente da causa di forza maggiore.
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.
6. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
7. L'esito della prova preselettiva è pubblicato sul sito internet istituzionale www.fofi.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

9. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risultano collocati nella relativa graduatoria provvisoria entro i primi cinquanta posti e quelli collocati dopo il cinquantesimo posto con pari punteggio di questo.

10. Ai sensi della normativa vigente, la prova preselettiva è svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

11. Per l'espletamento della prova preselettiva la Federazione può avvalersi di imprese specializzate nella selezione del personale.

Art. 8

Prova scritta

1. Le prove di concorso consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta riguarda le seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto sanitario con particolare riferimento all'organizzazione degli Ordini delle professioni sanitarie.

3. La prova scritta di cui al comma 2, della durata di trenta minuti, consiste nella soluzione di trenta quesiti a risposta multipla predeterminata.

4. Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di 30 punti ripartiti sulla base dei seguenti criteri:

a) risposta esatta 1;

b) risposta non data o errata 0.

5. Ai sensi della normativa vigente, la prova scritta può essere svolta anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

6. Durante la prova scritta è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro in alcuna maniera, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione e con gli incaricati della vigilanza. I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, testi di legge. Non è permesso altresì usare telefoni cellulari, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che contravvenga a tali disposizioni è immediatamente escluso dal concorso.

7. Eventuali e/o ulteriori indicazioni specifiche in ordine alle modalità di svolgimento delle prove sono comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

9. Il diario della prova scritta è comunicato ai candidati a mezzo PEC con almeno quindici giorni di anticipo.

10. La mancata partecipazione alla prova scritta nel giorno fissato, per qualunque motivo, anche dovuto a forza maggiore, equivale a rinuncia al concorso.

Art. 9

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, con contestuale comunicazione del voto riportato nella prova scritta, è comunicato ai candidati a mezzo PEC con almeno venti giorni di anticipo.

2. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta e sull'accertamento della conoscenza e dell'idoneità all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; è previsto altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

3. Ai sensi della normativa vigente, la prova orale può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La prova orale è superata con una votazione di almeno 21/30.

5. Al termine dello svolgimento della prova orale o di ciascuna seduta della stessa, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e lo affigge nella sede dell'esame.

6. La mancata partecipazione alla prova orale nel giorno fissato, per qualunque motivo, anche dovuto a forza maggiore, equivale a rinuncia al concorso.

Art. 10

Preferenze a parità di merito

1. I candidati che abbiano superato la prova orale devono, entro e non oltre i successivi quindici giorni, trasmettere a mezzo PEC alla Federazione i documenti originali attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di merito, purché dichiarati nella domanda di partecipazione.

2. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

3. Le categorie di cittadini che hanno diritto alla preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487 del 1994 sono le seguenti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. A parità di merito la preferenza è determinata:
- 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - 3) dalla minore età anagrafica.
5. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
6. I titoli di preferenza a parità di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 11

Approvazione e pubblicità della graduatoria finale di merito

- 1. La graduatoria finale di merito, predisposta dalla Commissione esaminatrice secondo i punteggi riportati da ciascun candidato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di preferenza, è approvata con determinazione dirigenziale.
- 2. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli.
- 3. Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

4. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito della Federazione all’indirizzo www.fofi.it, e comunicata mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”.
5. Dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito decorre il termine per eventuali impugnative.
6. Eventuali e/o ulteriori comunicazioni ai candidati sono trasmesse a mezzo PEC.

Art. 12

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso tramite PEC.
2. L’assunzione in servizio in prova avverrà con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego prescritti dall’art. 2 del presente bando.
3. I candidati dichiarati vincitori devono, a pena di decadenza, presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo le disposizioni del vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali nel termine stabilito nell’apposita convocazione tramite PEC.
4. I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio entro il termine indicato nella convocazione. I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dal diritto alla stipula del contratto.
5. Dalla data di assunzione in servizio decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie vigenti.
7. Nel caso di rinuncia o di decadenza dei candidati vincitori, la Federazione procederà a convocare gli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria di merito di cui all’art. 11.
8. La definitività dell’assunzione è subordinata al compimento con esito favorevole del periodo di prova che avrà durata di quattro mesi.

Art 13

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dalla Federazione, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Art 14

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati, compresi quelli eventualmente comunicati con documenti integrativi o altrimenti acquisiti dalla Federazione, sono raccolti presso la Federazione per le sole finalità di espletamento e gestione della procedura concorsuale e sono trattati successivamente per le sole finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
3. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
4. Al fine della partecipazione al presente concorso, dell'espletamento della relativa procedura, nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso, il conferimento di tali dati e l'autorizzazione al trattamento degli stessi sono resi obbligatoriamente dal candidato nella domanda e nelle ulteriori comunicazioni eventualmente necessarie nel corso della procedura.
5. Il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Via Palestro, 75 – 00185 Roma. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati-RPD è il Dr. Marco Di Tommasi. Incaricati del trattamento sono i soggetti preposti alla procedura di selezione individuate dalla Federazione nell'ambito della procedura medesima.

Art. 15

Termine e Responsabile del procedimento

1. Il termine di conclusione del concorso è stabilito dalla Commissione esaminatrice ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 487 del 1994.
2. Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Dr. Marco Di Tommasi, Dirigente della Direzione Amministrazione e Contabilità della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, contattabile ai seguenti recapiti: marcoditommasi@fofi.it – Tel. 06/4450361.
3. Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo PEC: posta@pec.fofi.it.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.P.R. n. 487 del 1994, nonché a quelle del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

2. Avverso il presente bando è proponibile il ricorso, in sede giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via amministrativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva. Resta ferma la facoltà della Federazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

4. La Federazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Roma, 9.7.2021

IL DIRETTORE GENERALE
Guido Carpani